



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO MARITTIMO



1942-2022

# Gli 80 anni del codice della navigazione: diritto interno, fonti e prassi sovranazionali



GENOVA 13 DICEMBRE 2022  
Sala Quadrivium • Piazza Santa Marta 2

IL DIRITTO MARITTIMO  
RIVISTA TRIMESTRALE

mo, invita, nei limiti stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni, i privati, con particolare riferimento all'interesse pubblico, a presentare proposte di opere, servizi o attività di interesse pubblico. Le contestazioni relative alla realizzazione sono presentate al ministero per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze. Nelle controversie innanzie alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali è esercitata, in via esclusiva, dal ministero per le finanze.

te, risponde ad un'attività di interesse pubblico e offre maggiori garanzie di una utilizzazione della proprietà. Non è ammessa l'alienazione di ragioni di preferenza, superiore al biennio o che imporrà l'impiego in un altro comparto, si procede a pubblica gara o a licitazione privata. Nella stessa caso, per le concessioni di durata non superiore al biennio e che non importino impianti di nuova costruzione, la preferenza è data al precedente concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione

Art. 32.  
(Ampliamento del dominio demaniale).  
Quando per necessità del servizio occorre comprendere nel demanio pubblico privata di limitata estensione ad esso adiacenti, ovvero i demaniali menzionati nell'articolo 29, la destinazione per l'espropriazione è fatta dal ministero per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze. Il decreto costituisce titolo di espropriazione del bene da espropriare.

Art. 34.  
(Destinazione di zone demaniali ad altri usi pubblici).  
Con provvedimento del ministero, su richiesta dell'amministrazione recante parti del demanio marittimo destinate ad altri usi pubblici, cessano la loro destinazione normale.

Art. 35.  
(Esclusione di zone dal demanio).  
Le zone demaniali che dal corso non siano ritenute necessarie sono escluse dal demanio per le opere di interesse pubblico.

Art. 36.  
(Concessione).  
L'amministrazione, su richiesta del concessionario, concede l'uso, anche temporaneo, del demanio marittimo per opere di interesse pubblico, a condizione che il concessionario assuma l'incarico di manutenzione, di custodia e di gestione delle opere, e di assicurare la loro utilizzazione.

Art. 35.  
(Espropriazione di zone demaniali).  
Quando per necessità del servizio occorre comprendere nel demanio pubblico privata di limitata estensione ad esso adiacenti, ovvero i demaniali menzionati nell'articolo 29, la destinazione per l'espropriazione è fatta dal ministero per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze. Il decreto costituisce titolo di espropriazione del bene da espropriare.

Art. 39.  
(Misura del canone).  
Il canone è determinato dall'atto di concessione e dal valore del bene.

Art. 40.  
(Interruzione del canone).  
Il canone si interrompe quando il demanio marittimo viene ad essere riutilizzato per altri fini di pubblica utilità, o quando il concessionario non ha eseguito le opere o non ha assicurato la loro manutenzione.

Art. 41.  
(Riscatto).  
Il concessionario ha diritto di riscattare il demanio marittimo concesso in concessione, a condizione che abbia eseguito le opere e assicurato la loro manutenzione, e che il demanio marittimo non sia stato riutilizzato per altri fini di pubblica utilità.